REGOLAMENTO (CEE) N. 345/76 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 2849/75 relativo a misure d'applicazione per le importazioni di riso e di rotture di riso originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1599/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3329/75 (2), in particolare l'articolo 23,

considerando che, in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1599/75 del Consiglio, l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2849/75 della Commissione, del 31 ottobre 1975, relativo a misure d'applicazione per le importazioni di riso e di rotture di riso originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (3), stabilisce che, se il prezzo all'esportazione si riferisce ad un prodotto in sacchi, esso è diminuito di 5 unità di conto per tonnellata;

considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 1613/71 della Commissione, del 26 luglio 1971, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso, nonché i relativi importi correttori (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3320/75 (5), il valore dei sacchi è stato aumentato a 6 unità di conto per tonnellata; che, nell'intento di uniformare la presentazione dei dati nel settore del riso, è opportuno adattare in conformità il regolamento (CEE) n. 2849/75;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2849/75, i termini « 5 unità di conto per tonnellata » sono sostituiti dai termini « 6 unità di conto per tonnellata ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Su domanda dell'interessato, esso si applica a decorrere dal 23 dicembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 166 del 28. 6. 1975, pag. 67.
(2) GU n. L 329 del 23. 12. 1975, pag. 6.
(3) GU n. L 283 del 1°. 11. 1975, pag. 48.
(4) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.
(5) GU n. L 328 del 20. 12. 1975, pag. 32.